

Conoscenza della causa di rikusazione successiva allo scadere del termine – Cass. n. 7280/2023

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - astensione e rikusazione - Istanza - Termine per il deposito - Inosservanza - Conoscenza della causa di rikusazione successiva allo scadere del termine - Remissione in termini - Esclusione - Istanza di sostituzione del c.t.u. - Ammissibilità - Presupposti - Valutazione del giudice - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

L'art. 192, comma 2, c.p.c. prevede che l'istanza di rikusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo; a tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell'incompatibilità, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione ex art. 196 c.p.c., insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici. (In applicazione del principio, la S.C., rilevata la tardività dell'istanza di rikusazione del c.t.u., ha cassato la pronuncia del giudice del merito, affetta da motivazione "irriducibilmente grave ed illogica", che aveva rigettato l'istanza di sostituzione del consulente, resosi aggiudicatario in una gara indetta da una delle parti in causa nel corso dell'espletamento di una quarta perizia, perché la decisione si era fondata su una perizia precedente).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7280 del 13/03/2023 (Rv. 667046 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_192, Cod_Proc_Civ_art_196, Cod_Proc_Civ_art_063

Corte

Cassazione

7280

2023